

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2842

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020

Presentato il 23 dicembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

L'EMGF è volto a creare un dialogo strutturato e un coordinamento stabile fra alcuni Stati del Mediterraneo orientale produttori, di transito e consumatori di gas naturale. L'istituzione del *Forum* sarà disposta con l'adozione dello Statuto, inteso a regolarne l'organizzazione e le attività.

I Paesi fondatori sono l'Egitto (promotore dell'iniziativa), Cipro, la Giordania, la Grecia, Israele, l'Italia e la Palestina. L'incontro virtuale per la firma si è tenuto il 22 settembre 2020 a livello ministeriale, mentre la firma è stata apposta *in loco* dall'ambasciatore d'Italia al Cairo, all'uopo dotato di pieni poteri.

In occasione dell'ultima riunione ministeriale dell'EMGF, svoltasi al Cairo il 15 e il 16 gennaio 2020, i sette Paesi fondatori hanno approvato e parafato lo Statuto dell'EMGF, successivamente emendato e infine approvato nella versione della quale con il

presente disegno di legge si chiede di autorizzare la ratifica. In conformità alla decisione 74/393/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, e alle procedure previste dalla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo, del 5 aprile 2017, prima della firma gli Stati membri dell'Unione europea devono acquisire il parere positivo della Commissione. Cipro, anche per conto dell'Italia e della Grecia, ha provveduto, il 27 gennaio 2020, ad effettuare la notifica dello Statuto alla Commissione europea per la valutazione *ex ante* del testo. Successivamente, la Commissione europea ha confermato la compatibilità con la normativa europea. Gli Stati europei hanno quindi potuto firmare lo Statuto, la cui successiva ratifica darebbe l'avvio formale alla nuova organizzazione internazionale regionale.

L'istituzione del *Forum* è stata fortemente caldeggiata dall'Egitto, che da sempre ha voluto creare un vero e proprio organismo internazionale, con una struttura permanente situata al Cairo. L'iniziativa è stata preparata attraverso una forte azione dell'Egitto – che ha assunto – in questa fase di avvio – il Segretariato dell'organizzazione.

L'Italia considera il *Forum* di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea. Durante questa fase negoziale, l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Stato cofondatore del *Forum*, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'occidente e potenziale « *gateway* », ovvero via d'accesso, del gas verso i mercati europei.

Finalità.

Lo Statuto sancisce l'istituzione dell'organizzazione internazionale regionale con lo scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali. L'EMGF si qualifica

come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri.

Struttura del Forum.

Per adempiere alla missione assegnatagli, il *Forum* è dotato di tre organi statutari: il Consiglio di amministrazione o *Executive board*, che sostituirà l'attuale *High level working group* (HLWG), organismo tecnico; il Segretariato, ospitato al Cairo; la Riunione ministeriale, che resterà l'organo di indirizzo strategico. La partecipazione è aperta ad altri Paesi della regione, ma per nuove ammissioni è necessario il consenso dei Paesi fondatori.

Comitato consultivo dell'industria del gas.

È stata prevista l'istituzione del *Gas industry advisory committee* (GIAC), che comprende i principali portatori di interessi pubblici e privati interessati allo sviluppo di rapporti strategici nel settore con i Paesi del Mediterraneo orientale. Il GIAC affianca il *Forum* del gas con raccomandazioni e studi volti alla creazione di un clima positivo per gli investimenti e alla costituzione di infrastrutture atte a favorire l'esportazione, massimizzando il valore economico del gas presente nella regione. Lo sviluppo congiunto delle risorse nell'area potrà contribuire al consolidamento della stabilità geopolitica e sociale della regione del Mediterraneo orientale. Per l'Italia partecipano ai lavori le società ENI Spa, Saipem Spa e Snam Spa.

Osservatori.

Partecipano ai lavori del *Forum*, sin dal suo esordio, con lo *status* di osservatori, i rappresentanti dell'Unione europea e della Banca mondiale. Entrambe le istituzioni hanno sostenuto attivamente il processo di formazione dell'EMGF: l'Unione europea assicurando il finanziamento delle spese iniziali (500.000 euro per il biennio 2020-2021) e la Banca mondiale finanziando un *master concept* (75.000 dollari americani), che sarà seguito da uno studio volto ad analizzare le dinamiche di produzione, la

domanda di gas dell'area e la fattibilità di investimenti che ne consentano l'esportazione.

Lavori.

Nel corso del 2019 si sono tenute due riunioni ministeriali e vari incontri dell'organo tecnico (HLWG), il cui obiettivo nella fase iniziale è stato il completamento della costituzione della struttura. Parimenti nel corso del 2019 è stata decisa l'istituzione del GIAC. Nel gennaio 2020 si è tenuta la terza Riunione ministeriale, preceduta dalla consueta riunione dell'organo tecnico HLWG nonché dalla prima riunione del GIAC. Nel mese di maggio 2020 si sono svolte con modalità virtuale sia la riunione del GIAC che la riunione dell'HLWG, cui ne sono seguite altre di carattere negoziale sul testo dello Statuto.

Analisi del testo dello Statuto.

Lo Statuto del *Forum* del gas del Mediterraneo orientale, costituito da 31 articoli, istituisce e disciplina il funzionamento dell'EMGF o *Forum*, comprese le modalità di finanziamento.

Nelle premesse vengono anzitutto menzionati, in apertura, i membri fondatori dell'EMGF: Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Palestina.

Vengono poi espone le motivazioni di carattere politico, economico e strategico relative alla necessità di istituire tale organizzazione internazionale attraverso la firma dello strumento. Si richiamano, in particolare:

le significative scoperte di gas nel Mediterraneo orientale e il loro profondo impatto sullo sviluppo energetico ed economico della regione, nonché la vitale importanza di effettuare nuove scoperte e di sfruttarle per la prosperità e la sicurezza energetica dell'area e di tutte le popolazioni coinvolte;

il desiderio condiviso di cooperare per l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture, al

fine di commercializzare i prodotti derivanti dalle predette scoperte;

la dichiarazione politica dei Ministri competenti per l'energia dei Paesi interessati (cioè dei membri fondatori) durante l'incontro al Cairo del 14 gennaio 2019, in favore dell'istituzione dell'EMGF;

l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'EMGF come organizzazione internazionale, di tipo regionale e intergovernativo.

L'articolo 2 fissa gli obiettivi fondamentali del *Forum*: il rispetto dei diritti sovrani di ciascun membro sulle proprie riserve di gas e la cooperazione per la gestione sostenibile ed efficiente delle stesse a beneficio delle rispettive popolazioni; l'incentivazione della collaborazione e del dialogo intergovernativo verso strategie e obiettivi condivisi; il sostenimento degli sforzi dei Paesi con riserve di gas per commercializzare le riserve attuali e future, cooperando tra loro e con i Paesi consumatori e di transito, anche con lo sviluppo di nuove infrastrutture oltre a quelle esistenti; la creazione di un mercato del gas regionale a beneficio di tutti i membri dal punto di vista della sicurezza, delle forniture, dei trasporti, dei prezzi e delle relazioni commerciali; lo sviluppo di un dialogo per utilizzare tutto il potenziale delle risorse presenti nell'intera regione.

L'articolo identifica, inoltre, le azioni e gli strumenti funzionali alla promozione dei citati obiettivi: sviluppo di politiche e strategie, cooperazione a livello governativo, dialogo su temi tecnici e commerciali, interazione tra rappresentanti del settore privato, elaborazione di quadri regolatori comuni tra autorità competenti, proposte di progetti con finanziamenti specifici, utilizzo condiviso di infrastrutture esistenti o creazione di nuove.

L'articolo 3 precisa che per membri dell'EMGF devono intendersi le Parti stesse dello Statuto in esame.

L'articolo 4 disciplina le modalità di adesione di nuovi membri. Deve trattarsi di Paesi del Mediterraneo orientale (criterio

geografico) che siano produttori, consumatori o di transito del gas naturale (criterio funzionale). L'ammissione avviene per consenso dei membri fondatori che abbiano firmato e ratificato lo Statuto, ovvero sia l'ammissione avviene se non vi è obiezione da parte di alcun membro fondatore.

L'articolo 5 si occupa dello *status* di osservatore nel *Forum*, aperto a ogni Paese produttore, consumatore o di transito di gas naturale, nonché alle organizzazioni internazionali intergovernative. È richiesta l'unanimità dei membri dell'EMGF a livello ministeriale. Gli osservatori non hanno diritto di voto in alcun organo del *Forum*.

L'articolo 6 definisce la struttura di governo dell'organizzazione, composta dai seguenti organi: Riunione ministeriale, Consiglio di amministrazione e Segretariato.

L'articolo 7 disciplina nel dettaglio la Riunione ministeriale, che si riunisce annualmente ed è il principale organo di governo e decisionale del *Forum*. Vi partecipano i delegati dei membri, con un *quorum* pari almeno ai due terzi di essi, e ogni membro dispone di un voto. È richiesto il consenso per tutte le decisioni e le comunicazioni della Riunione, con diritto di obiezione entro due settimane per i membri che non abbiano potuto partecipare alla Riunione. La Riunione si tiene normalmente presso la sede dell'EMGF, salva diversa decisione.

L'articolo 8 prevede la possibilità di convocare riunioni ministeriali straordinarie a richiesta di un membro o del Segretario generale dell'organizzazione, previa consultazione con il presidente della Riunione ministeriale e approvazione della maggioranza semplice dei membri.

L'articolo 9 detta disposizioni sulla presidenza della Riunione ministeriale. La scelta avviene alla prima riunione, seguendo l'ordine alfabetico dei membri e dando priorità ai membri fondatori. La durata della presidenza è di un anno. La vice presidenza è assicurata dal membro successore alla presidenza per l'anno seguente. Le funzioni di segretario della Riunione sono svolte dal Segretario generale.

L'articolo 10 stabilisce le funzioni della Riunione ministeriale. Essa elegge il Segre-

tario generale, formula politiche e orientamenti e prevede i mezzi per raggiungerli; decide sulle ammissioni di nuovi membri; decide sulla scelta dei membri del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente; formula indicazioni operative al Consiglio medesimo; approva l'ammissione di emendamenti allo Statuto; decide sul bilancio del *Forum*, sui documenti contabili e sul rapporto dei revisori, sottoposti dal Consiglio di amministrazione; infine, nomina il revisore del Segretariato.

L'articolo 11 assegna alla Riunione ministeriale una competenza residuale per tutte le materie non espressamente assegnate ad altri organi.

L'articolo 12 regola il Consiglio di amministrazione e i suoi componenti, scelti tra funzionari « *senior* » che rappresentino i Ministri competenti per l'energia dei Paesi membri (uno per membro). Il Consiglio si riunisce validamente con il *quorum* dei due terzi dei membri. Le decisioni sono prese per consenso, con un voto per ogni componente.

L'articolo 13 precisa che gli incontri del Consiglio di amministrazione avvengono due volte all'anno, ordinariamente presso la sede del *Forum*, salve convocazioni straordinarie a richiesta del Presidente, del Segretario generale o dei due terzi dei componenti. Il Consiglio può inoltre istituire gruppi di lavoro di esperti, o comitati, su specifici aspetti del suo lavoro.

L'articolo 14 stabilisce le funzioni del Consiglio di amministrazione: esso gestisce il *Forum* e assicura l'attuazione delle decisioni delle riunioni ministeriali, alle quali può sottoporre raccomandazioni o rapporti in occasione delle stesse riunioni; approva il programma di lavoro del Segretariato; rivede il bilancio, i documenti contabili e il rapporto dei revisori e li sottopone alla Riunione ministeriale per l'approvazione; approva la struttura del Segretariato e le nomine dei Capi di dipartimento; sottopone alla Riunione ministeriale le sue raccomandazioni per la scelta del Segretario generale; svolge ogni altra funzione demandata dalla Riunione ministeriale e può avvalersi di comitati consultivi istituiti *ad hoc*.

L'articolo 15 stabilisce che il Presidente del Consiglio di amministrazione è un funzionario del Paese che detiene la presidenza dell'EMGF per l'anno di riferimento. Egli convoca il Consiglio e dirige i suoi lavori.

L'articolo 16 prevede che il Segretariato abbia funzioni amministrative, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, in osservanza delle decisioni della Riunione ministeriale.

L'articolo 17 definisce il Segretario generale quale rappresentante legale del *Forum* e quale capo del Segretariato. Egli è responsabile del suo lavoro dinanzi al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale. Inoltre, è tenuto all'imparzialità e all'osservanza delle previsioni dello Statuto.

In base all'articolo 18, il Segretario generale è nominato dalla Riunione ministeriale, previa valutazione del Consiglio di amministrazione, tramite consenso, per un mandato di tre anni, con possibile estensione per un ulteriore mandato. L'articolo fissa, poi, i criteri di base minimi del candidato potenziale.

L'articolo 19 enumera i doveri del Segretario generale, tra cui assicurare il rispetto del bilancio e del programma di lavoro dell'EMGF, garantire il funzionamento e la struttura del Segretariato, preparare rapporti e resoconti per il Consiglio di amministrazione e per la Riunione ministeriale, ai quali partecipa e risponde. Nei limiti del bilancio, il Segretario generale può avvalersi di esperti esterni od organizzare gruppi di lavoro per compiere i propri doveri. Egli è, infine, depositario dello Statuto.

Il personale del Segretariato, secondo l'articolo 20, è costituito da dipendenti internazionali dei Paesi membri, che comunque svolgono le loro funzioni in modo imparziale senza ricevere istruzioni da alcun Governo o altra autorità che non sia il *Forum* stesso. Il personale è nominato dal Segretario generale o distaccato dai Paesi membri. La retribuzione è determinata in base a un regolamento apposito, approvato dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 21 istituisce il Comitato consultivo dell'industria del gas, allo scopo di consigliare e coadiuvare il Consiglio di amministrazione e il Segretario generale, anche sottoponendo raccomandazioni e studi. Il Comitato si riunisce a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione e vi partecipa se invitato. Si compone di rappresentanti del settore privato in numerose aree di potenziale interesse del *Forum*, dall'esplorazione alla commercializzazione, dal transito alla realizzazione di infrastrutture per il gas, fino alla regolamentazione dei mercati. I componenti devono rappresentare entità o imprese attive nei Paesi membri del *Forum*. Per esservi ammessi è richiesto il consenso del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 22 assegna alla Riunione ministeriale il potere di istituire organi specializzati per svolgere incarichi *ad hoc* nell'ambito del Segretariato.

L'articolo 23 regola gli aspetti finanziari. Il bilancio è redatto per ogni anno solare. Gli osservatori possono essere richiesti di versare una sottoscrizione annuale, su decisione della Riunione ministeriale. Le ripartizioni di bilancio tra i membri sono effettuate su basi egualitarie tenendo conto dei predetti contributi degli osservatori. Il *Forum* sostiene le spese di viaggio dei componenti del Consiglio di amministrazione, ma non quelle per la partecipazione alle riunioni ministeriali o ai gruppi di lavoro di esperti.

L'articolo 24 sancisce l'eguaglianza di diritti e di obblighi tra i membri e il rispetto dei loro ordinamenti giuridici nazionali nonché dei loro obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli emendamenti allo Statuto, secondo l'articolo 25, sono proponibili da ciascun membro, previa comunicazione scritta a tutti gli altri membri. Le proposte sono vagliate dal Consiglio di amministrazione, che può sottoporle per l'approvazione alla Riunione ministeriale, la quale le approva per consenso. L'entrata in vigore è condizionata alla ricezione da parte del depositario (il Segretario generale) degli strumenti di ratifica da parte di tutti i membri.

In base all'articolo 26, la lingua ufficiale del *Forum* è l'inglese.

L'articolo 27 dispone che eventuali diversità di interpretazione o di applicazione dello Statuto debbano essere regolate attraverso negoziati e consultazioni tra i membri all'interno degli organi del *Forum*.

La sede dell'EMGF, ai sensi dell'articolo 28, è il Cairo, nella Repubblica araba d'Egitto. L'Egitto è tenuto a concludere un accordo di sede con l'EMGF per garantire i privilegi e le immunità necessari al *Forum*.

L'articolo 29 sancisce che lo Statuto è aperto alla firma di tutti i membri fondatori, a seguito della sua adozione da parte dei Ministri che rappresentano i Governi dei membri fondatori stessi, ed entra in vigore a seguito di ratifica ai sensi dell'articolo 30. I membri fondatori che non abbiano firmato o ratificato lo Statuto dopo la sua entrata in vigore possono farlo successivamente senza altre condizioni. L'articolo 29 stabilisce, altresì, che l'adesione di nuovi membri, che non abbiano firmato lo Statuto, è possibile a seguito dell'approvazione del loro ingresso nel *Forum* da parte della riunione ministeriale ai sensi dell'articolo 4. Il Governo dell'Egitto funge da

depositario dello Statuto, fino a quando le funzioni non siano demandate al Segretario generale a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto.

L'articolo 30 dispone che l'entrata in vigore dello Statuto avvenga dopo trenta giorni dal deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno cinque membri fondatori firmatari dello Statuto. Per i membri che accedono successivamente, l'entrata in vigore avviene trenta giorni dopo il deposito del loro strumento di ratifica. Spetta al depositario avvisare i membri sia dell'entrata in vigore dello Statuto, sia dell'adesione di nuovi membri.

L'articolo 31, infine, regola il ritiro di un membro dall'organizzazione, che avviene a seguito di richiesta scritta al Segretario generale, in qualità di depositario, il quale ne informa i membri del *Forum*. Il ritiro ha effetto dopo due mesi, che decorrono dal giorno successivo alla data della ricezione della comunicazione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il membro uscente abbia regolato ogni obbligo finanziario inerente alla sua partecipazione al *Forum*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il fabbisogno finanziario del Forum del gas del Mediterraneo Orientale (EMGF) sulla base di ipotesi preliminari “*preliminary assumptions*” svolte dal Segretariato dell’EMGF – sotto attuale presidenza egiziana - e presentate nel corso della II riunione ministeriale del luglio 2019 è di USD 1.500.000 (pari a circa Euro 1.323.907) come riportato nella Tabella seguente:

Budget item	Details	Annual amount (USD)		
		Offered by Egypt	IFI Grants	From Budget
General Expenses	Office Equipment, Furniture, utilities and services	100,000		
	Projects and consultants		1,000,000	
	Workshops, conferences & secretariat missions		100,000	
SG & staff (4 Persons)	SG salary			100,000
	Staff salaries & all Allowances			100,000
	Insurances, Welfare benefits, etc.			---
Cost of Meetings	Accommodation & Venues			100,000
Total		100,000	1,100,000	300,000
Grand Total		1,500,000		

Per adempiere alla missione assegnatagli il Forum dispone di tre organi statutari: l’Executive Board, che sostituirà l’attuale High Level Working Group HLWG – organismo tecnico; il Segretariato ospitato al Cairo; mentre l’organo di indirizzo strategico rimarrà la Riunione Ministeriale. La membership è aperta ad altri Paesi della regione, ma per nuove ammissioni è necessario il consenso dei Paesi fondatori.

Gli eventuali oneri finanziari a carico del bilancio statale saranno individuati sulla base dell’art. 23 dello Statuto che stabilisce che:

1. Il bilancio del forum è stabilito annualmente. L’esercizio finanziario di EMGP inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.
2. La Riunione ministeriale, accettando qualsiasi Osservatore al forum, può chiedere a tale membro Osservatore di pagare una quota annuale fissa da considerare come contributo finanziario al forum.



3. I contributi al bilancio EMGF sono ripartiti su base paritaria tra tutti i membri dopo aver preso in considerazione le sottoscrizioni annuali degli Osservatori.
4. Ciascun membro sostiene tutte le spese per partecipare alle riunioni ministeriali e ai gruppi di lavoro di esperti.
5. Il forum sostiene le spese di viaggio dei membri del consiglio di amministrazione che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Circa il punto 1, per la sua prima annualità il Budget EMGF prima della costituzione vera e propria dell'organismo internazionale è stato di USD 300.000 (pari a circa Euro 264.781).

In relazione alla partecipazione finanziaria dell'Italia all'EMGF, nel corso delle riunioni ministeriali finora svoltesi non vi sono state indicazioni precise sulla suddivisione dei costi fra i Paesi fondatori; si avrà maggior chiarezza sul *core budget* di EMGF per gli anni a venire (il budget fisso della Organizzazione, a prescindere dai contributi volontari integrativi) nel corso delle future riunioni.

Tuttavia, considerato l'impegno delle istituzioni finanziarie internazionali a versare l'indicato ammontare di USD 1.100.000 e considerato che l'Egitto si è impegnato ad un finanziamento di USD 100.000, si ritiene che la somma rimanete (USD 300.000) sarà ripartita tra i Paesi membri.

In considerazione del peso economico dell'Italia rispetto agli altri membri e a titolo prudenziale, si stima che il contributo finanziario obbligatorio a carico dell'Italia possa individuarsi forfettariamente in un massimo di € 130.000 annui.

Per quanto attiene alle spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni degli organi statutari di EMGF, l'invio di funzionari dall'Italia si rende necessario in quanto ad essi fanno capo specifiche competenze del settore multilaterale/energia (del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico) che eccedono la gestione bilaterale dei rapporti con l'Egitto, di competenza della Sede diplomatica al Cairo. Tali spese di missione sono quantificabili come segue:

a) Riunione ministeriale (una volta all'anno, a decorrere dal 2021) - la delegazione italiana sarà composta da 4 componenti con qualifica di dirigente (2 del MAECI e 2 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:

- spese di viaggio per 4 biglietti aerei a/r Roma – Il Cairo
€ 600 x 4 persone: € 2.400
- spese di pernottamento: € 160 x 4 persone x 2 notti: € 1.280
- spese di vitto: € 60 x 4 persone x 3 giorni: € 720

b) Gruppi di lavoro di esperti (2 riunioni all'anno, a decorrere dal 2021) - la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente (1 del MAECI e 1 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:

- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma – Il Cairo
€ 600 x 2 persone x 2 riunioni: € 2.400
- spese di pernottamento: € 160 x 2 persone x 2 notti x 2 riunioni: € 1.280
- spese di vitto: € 60 x 2 persone x 3 giorni x 2 riunioni: € 720

Il totale delle spese di missione derivanti dal provvedimento ammonta pertanto a € 8.800 annui; di questi, € 4.400 sono da iscriverne del nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed € 4.400 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.



L'onere totale derivante dalla ratifica dello Statuto del Forum del gas del Mediterraneo orientale ammonta pertanto a **€ 138.800 annui** a decorrere dal 2021, di cui € 8.800 per spese di missione ed € 130.000 quali oneri per il versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale.

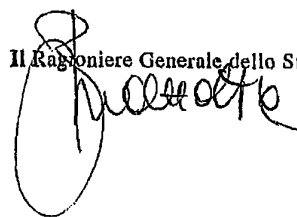
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO

☐ NEGATIVO

16 DIC. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Da tempo l'Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che migliorino, insieme, la sicurezza energetica, la tutela dell'ambiente e l'accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e di ambiente. L'Italia condivide, pertanto, l'orientamento europeo teso a rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia e intende promuovere un *green new deal*, inteso come un patto verde con le imprese e con i cittadini, che consideri l'ambiente come motore economico del Paese.

Così come indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), l'Italia intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un *mix* elettrico basato su una quota crescente di fonti rinnovabili e, per la parte residua, sul gas. Si ricorda che il PNIEC è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recepisce le novità contenute nel decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante misure urgenti in materia di clima, nonché quelle sugli investimenti per il *green new deal* previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020). Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (cosiddetto « regolamento *governance* »), completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti i portatori di interessi. Con il PNIEC sono stabiliti gli obiettivi nazionali da raggiungere entro l'anno 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, nonché gli obiettivi in materia di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Per la sicurezza dell'approvvigionamento l'Italia intende perseguire, da un lato, la riduzione della dipendenza dalle importazioni mediante l'incremento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e, dall'altro, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ad esempio facendo ricorso al gas naturale anche tramite il gas naturale liquefatto (GNL), con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda previsto entro l'anno 2050.

Nel settore del gas l'obiettivo principale è, quindi, quello di garantire un sistema complessivamente più sicuro, flessibile e resiliente, in

grado di fronteggiare un contesto di mercato tendenzialmente più incerto e volatile, e di sostenere il forte sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, garantendo la copertura della domanda di energia soprattutto in relazione ai picchi di domanda coincidenti con bassi livelli di produzione dalle fonti rinnovabili.

Lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 e del quale con il presente disegno di legge si chiede l'autorizzazione alla ratifica, sancisce l'istituzione di un'organizzazione internazionale regionale con lo scopo principale di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti nell'area del Mediterraneo orientale, di cooperare per aumentare le esportazioni dalla regione con una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti, di promuovere investimenti privati nel settore energetico e di favorire l'esportazione delle risorse naturali.

L'EMGF si costituisce come un foro di cooperazione, senza alcun tipo di autorità vincolante sui suoi membri, perfettamente in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia da raggiungere entro l'anno 2030 ed entro l'anno 2050.

Il Governo italiano considera il *Forum* di grande interesse strategico per i suoi potenziali effetti stabilizzatori a livello regionale e per tutelare gli interessi industriali italiani nell'area mediterranea, in linea con gli obiettivi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che l'Italia sta perseguendo, e in particolare di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, di sviluppo del mercato del GNL, in particolare per la decarbonizzazione dei trasporti pesanti e marittimi, in Italia e nel Mediterraneo, e di incremento in rete di quote crescenti dei gas rinnovabili (biometano, metano sintetico e, in prospettiva, idrogeno). Durante questa fase negoziale, l'Italia ha visto confermato il proprio importante ruolo strategico quale Paese cofondatore del *Forum*, cerniera del Mediterraneo orientale verso l'occidente e potenziale porta di accesso del gas verso i mercati europei, ottimizzando così l'uso della rete del gas già costruita, i cui costi di manutenzione, in presenza di una domanda nazionale in calo, verrebbero così ad essere ripartiti anche sui consumatori centro-europei.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo di riferimento in materia di decarbonizzazione e di promozione del gas quale fonte di transizione verso la decarbonizzazione entro l'anno 2030 è costituito dal PNIEC, notificato alla Commissione europea in attuazione degli obblighi del « regolamento *governance* ».

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

La ratifica dello statuto dell'EMGF non incide – modificandoli – sulle leggi e sui regolamenti interni vigenti ed è destinata a venire integrata da un contesto regolamentare interno in corso di negoziato.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La ratifica dello statuto dell'EMGF è compatibile con i principi dell'ordinamento italiano in tutti i suoi elementi fondanti.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Coerentemente con il vigente quadro normativo, non si configura nell'adozione del provvedimento di ratifica alcun problema di interferenza con le competenze delle regioni o delle autonomie territoriali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'atto in esame è pertanto necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Sul piano europeo, ai sensi della decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, prima della firma dello Statuto gli Stati membri dell'Unione europea devono acquisire il parere positivo della Commissione europea. In occasione dell'ultima riunione ministeriale dell'EMGF, svoltasi al Cairo il 15 e il 16 gennaio 2020, i sette Paesi fondatori hanno approvato e parafato lo Statuto dell'EMGF. Successivamente Cipro, anche per conto dell'Italia e della Grecia, ha provve-

duto, il 27 gennaio 2020, ad effettuare la notifica dello Statuto alla Commissione europea per la valutazione *ex ante* del testo. Successivamente, la Commissione europea, il 3 marzo 2020, ha confermato la compatibilità dello Statuto con la normativa europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica dello Statuto risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Lo Statuto dell'EMGF dovrà essere ratificato dagli altri Stati membri dell'Unione europea nonché dagli altri Stati fondatori.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.*

Il documento istitutivo non fa ricorso a nuove definizioni. Il linguaggio e le nozioni dello Statuto sono pienamente compatibili con

quelli della normativa nazionale ed europea e con quelli correntemente in uso.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Nulla da segnalare, in quanto trattasi di provvedimento di autorizzazione alla ratifica di un atto internazionale. Nessuna implicazione, pertanto, è configurabile per la legislazione interna, né si presenta la necessità di avviare processi modificativi o abrogativi di alcun genere.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi espressi né impliciti nel provvedimento in oggetto.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento di ratifica verrà integrato in un contesto regolamentare interno in corso di negoziato che non va sostanzialmente a incidere direttamente sul quadro normativo nazionale.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi della ratifica di un accordo internazionale.

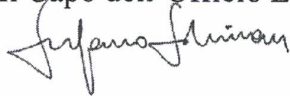
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20.11.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,



Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

22 September 2020

STATUTE

OF

THE EAST MEDITERRANEAN GAS FORUM

(EMGF)

A.B. G.S. 
NP 

A

I

**The Cypriot, Egyptian, Greek, Israeli, Italian, Jordanian and Palestinian Governments
(hereafter referred to as the Founding Members),**

- Recognizing that significant offshore gas discoveries in the Eastern Mediterranean will have profound impact on the region's energy and economic development,
- Realizing that new discoveries and exploitation of significant gas fields are of vital importance to the region's energy security and prosperity,
- Desiring to cooperate to monetize their reserves, utilize their existing infrastructure, and build new ones as necessary for the benefit and welfare of their people,
- Confirming their adherence to the announcement made by the Ministers of Energy of the Founding Members during their meeting held in Cairo on 14 January 2019 to establish the East Mediterranean Gas Forum,
- Recognizing the importance of the United Nations Convention on the law of the Sea of 10 December 1982.
- Affirming that nothing in this statute shall affect existing rights or obligations of any EMGF Member under any other international treaty or rule of International Law.

Have agreed as follows:

Article 1
Establishment of the Forum

The Founding Members hereby establish the Eastern Mediterranean GAS Forum, as a regional inter-governmental organization, hereinafter referred to as "EMGF" or "Forum" in accordance with the following terms and conditions.

Article 2
OBJECTIVES

1. The fundamental objectives of the Forum are:

- a) Respecting the rights of Member Countries over their natural gas resources and cooperating to manage the sustainable, efficient and environmentally conscious development, use and conservation of natural gas resources for the benefit of their peoples;
- b) Fostering cooperation, creating a structured and systematic dialogue on natural gas issues, and setting an agenda to formulate regional policies in this regard. The Forum will focus on governmental cooperation and endeavor to set common strategies based on shared vision for the future of the region's resources;
- c) Supporting the efforts of producing countries and/or countries with gas reserves in the region to expedite the monetization of their existing and future reserves, through: fostering cooperation among them, and with the transit and consuming countries in the region; examining ways to utilize the existing infrastructure and developing more infrastructure options to accommodate future discoveries as needed;

A.B. Y.S. 
G NP 
A

2

- d) Helping consumer countries secure their demand and participate with the transit countries, in order to enable sustainable partnership among key players across the value chain stages in the gas industry;
- e) Supporting the formation of a regional gas market that benefits the members through security of supply and demand, optimized resource development, optimized infrastructure cost, competitive pricing, and improved commercial relationships;
- f) Contributing to a dialogue to unlock the full gas resource potential of the region leading prospectively to the development of a regional gas market and potentially a trade hub.

2. The above objectives will be promoted through the following:

- a) Developing **policies and strategies** for cooperation to enable the efficient utilization of region reserves, enabling adequate planning and building a clear future vision of the market;
- b) Enhancing **governmental cooperation** whereby producing, consuming and transit countries and/or countries with gas reserves in the region cooperate on technical and economic issues ;
- c) Conducting **technical and commercial dialogues between the members**;
- d) Aiming to develop a **sustainable regional gas market**, through sustainable commercial relations and developing reliable infrastructure in order to consider ways for enabling efficient and agile response to market variations;
- e) Supporting cooperation **among business partners**; including different stakeholders (producers, traders, permitting-licensing authorities, suppliers, Transmission Systems Operators (TSOs), Distribution System Operators storage systems and Liquefied Natural Gas (LNG) operators);
- f) **Exchanging experiences** and best practices on natural gas related issues and provide governmental facilitation for conducting **studies** for promoting regional gas projects;
- g) Promoting discussion for coherent **frameworks** and standards for supply among the Members (commercial regulations, taxation, environmental guidelines); taking into consideration the respective laws of the Forum Members;
- h) Supporting project **financing**, through facilitating cooperation with financing institutions and promoting policies to minimize investment risk;
- i) Promoting cooperation between the members on **field development** projects and encouraging, where possible, the **common use of existing or new infrastructure** to expedite the monetization of the gas discoveries.

A.B. G.S.
NP A

3

Article 3
MEMBERSHIP

Members of the "EMGF" are the Parties to this statute.

Article 4
Admission

The "Forum" shall be open to any East Mediterranean Government representing Gas producer, consumer or transit country which desires to become a Member and is deemed to be able and willing to share the common interests and fulfill the objectives of the Forum, provided that the following conditions are fulfilled:

- a. Submission of an application to the Secretariat in order to obtain the status of a Member of the Forum (a "**Member**")
- b. Approval by consensus of the Founding Members that have signed and ratified the Statute, that is without the objection of any of these Founding Members.

Article 5
Observer Status

Observer Status in the Forum shall be open, upon request, to any Gas producer, consumer, transit country, or regional or international intergovernmental organization which expresses its readiness to make practical and valuable contribution to the work of the forum provided the following conditions are fulfilled:

- a. Submission of a request to the Secretariat including formal acceptance of EMGF Statute, in order to obtain the status of an observer at the Forum (an "**Observer**").
- b. Approval by consensus of the Ministerial Meeting, that is without the objection of any EMGF Member (hereinafter "**Consensus**").

Observers may attend plenary Ministerial Meetings and participate in the discussions, but shall not have the right to vote. Observers may also be invited by the Ministerial Meeting to attend any Extraordinary Ministerial Meeting, meetings of the Executive Board or Expert Working Groups and to participate in their deliberations without the right to vote.

Upon the request of any Member Country, a meeting may take place with the participation of Members only.

Article 6
Main BODIES

The Forum shall have three main bodies:

- I. The Ministerial Meeting;**
- II. The Executive Board; and**
- III. The Secretariat.**

Article 7
THE MINISTERIAL MEETING

1. The Ministerial Meeting is the principle governing body of the Forum and serves as a venue for high level, open, informed and continued regional gas dialogue among Members of the Forum.

A.B. G.S. NP A

4

2. The Ministerial Meeting shall consist of delegations representing the Members. A delegation may consist of one or more delegates, provided that one delegate shall act as the Head of Delegation.
3. The Ministerial Meeting shall have a quorum of at least two thirds of the Members to convene.
4. Each Member shall have one vote. All decisions and publications of the Ministerial Meeting shall be adopted by Consensus.
5. A Member that is not able to attend a Ministerial Meeting shall have the right to notify the Secretariat of its objection to a decision no later than 2 weeks from the notification by the Secretariat to the Members of the outcome of the meeting.
6. The Ministerial Meeting shall be held annually at the Headquarters of the Forum. However the Meeting may be held in any other country as agreed by the members based on a decision taken by Consensus to this effect.

Article 8

EXTRAORDINARY MINISTERIAL MEETING

Extraordinary Ministerial Meetings may be convened at the request of a Member following its notification to the Secretary General or by the Secretary General of EMGF, after consultation with the President of the Ministerial Meeting and subject to approval by a simple majority of the Members.

The date and venue of the Extraordinary Ministerial Meeting shall be determined by the Secretary General of EMGF in consultation with the President of the Ministerial Meeting.

Article 9

PRESIDENCY OF THE MINISTERIAL MEETING

1. The Ministerial Meeting shall appoint at its first meeting a President of the Ministerial Meeting from among the Ministers of the Members in alphabetical order. The term of each Presidency shall be for a period of one (1) calendar year. All Founding Members should have their turn at the Presidency of the Forum before any new Member.
2. The President shall, in coordination with the Executive Board and the Secretariat, conduct the Ministerial meeting so that it leads to a focused and result-oriented dialogue in pursuit of the objectives of the Forum.
3. In case of absence of the President, or when he/she is unable to carry out his/her responsibilities, the responsibilities of the President of the Ministerial Meeting shall be exercised by the Alternate President of the Ministerial Meeting, who shall be the Minister of the Member who shall assume the Presidency of the Ministerial Meeting the following term.
4. The Secretary General shall be the Secretary of the Ministerial Meeting.

A.B. Y.C. G. NO A

5

Article 10
FUNCTIONS OF THE MINISTERIAL MEETING

The Ministerial Meeting shall:

1. Appoint the Secretary General;
2. Formulate the general policy of the Forum and determine the appropriate ways and means of its implementation;
3. Decide upon any new membership application for the Forum;
4. Confirm the appointment of members of the Executive Board;
5. Direct the Executive Board to submit reports and or make recommendations on any matters of interest to the Forum;
6. Consider and decide upon the reports and recommendations submitted by the Executive Board;
7. Consider and decide upon the Forum's Budget as submitted by the Executive Board;
8. Consider and decide upon the Statement of Accounts and the Auditor's Report, as submitted by the Executive Board;
9. Appoint the Auditor of the Secretariat upon the recommendation of the Executive Board for a duration of one year;
10. Approve any amendments to this Statute; and
11. Appoint the Chairman of the Executive Board.

Article 11
OTHER MATTERS

All matters that are not expressly assigned to other Bodies of the Forum shall fall within the competence of the Ministerial Meeting.

Article 12
MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD

1. The Executive Board shall be composed of senior officials representing The Ministers responsible for energy matters from the Members of the Forum as nominated by each Member (one nominee from each Member).
2. Each Member shall be represented at all Executive Board meetings.
3. The Executive Board shall have a quorum of at least two thirds of the Members.
4. Each Executive Board member shall have one vote and the decisions of the Executive Board will be taken by Consensus.

A.B. G.S. EP NP
5/79
A

6

Article 13**CONDUCT OF BUSINESS OF THE EXECUTIVE BOARD**

1. The Executive Board members shall meet twice a year, at suitable intervals to be determined by the Chairman of the Executive Board after consultation with the Secretary General.
2. The meetings of the Executive Board shall normally be held at the Headquarters of the Forum, and they may also be held in any other country as agreed by the Executive Board members based on a decision taken by Consensus to this effect.
3. An extraordinary meeting of the Executive Board may be convened at the request of the Chairman of the Executive Board, the Secretary General, or two thirds of the Executive Board members.
4. The Executive Board may establish Expert Working Groups or committees to assist in the performance of its functions.

Article 14**FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE BOARD**

The Executive Board shall:

1. Direct the management of the affairs of the Forum and review the implementation of the decisions of the Ministerial Meeting;
2. Consider and decide upon any reports submitted by the Secretary General;
3. Submit reports and make recommendations to the Ministerial Meeting on the affairs of the Forum;
4. Approve the work program of the Secretariat;
5. Review and approve the annual budget of the Forum for each calendar year as prepared by the Secretary General and submit it to the Ministerial Meeting for approval;
6. Recommend to the Ministerial Meeting the appointment of the Auditor of the Secretariat for a duration of one year;
7. Consider the Statement of Accounts and the Auditor's Report and submit them to the Ministerial Meeting for approval;
8. Adopt the structure and the staff strength of the Secretariat, and approve the appointment of Heads of Departments, upon nomination by Members, with due consideration to be given to the recommendations of the Secretary General;
9. Prepare the agenda for the Ministerial Meeting;
10. Assess the qualifications of nominees for the position of the Secretary General and make necessary recommendations to the Ministerial Meeting for its decision; and
11. Define the procedural matters.
12. Any other matters delegated or tasked to the Executive Board by the Ministerial Meeting.
13. The Executive Board may, upon approval of the Ministerial meeting, establish other Advisory Committees to assist the EMGF in meeting its objectives.

A.B. Y.S.  NP 
A

Article 15
CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD

1. The Chairman of the Executive Board shall be the senior official representing the Presidency of the Forum for that year.
2. The Chairman of the Executive Board shall convene the meetings of the Executive Board and preside over them. He/She will also coordinate with the Secretariat the preparation of the Executive Board meetings.

Article 16
THE SECRETARIAT

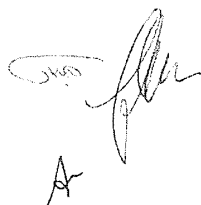
1. The Secretariat shall carry out the administrative functions of the Forum in accordance with the provisions of this Statute under the direction of the Executive Board.
2. It shall consist of the Secretary General and such staff as may be required to carry out its functions.
3. The Secretariat plans, organizes and executes activities included and assigned to it by the Ministerial Meeting, takes part in the preparation for the Ministerial Meetings, and performs any additional activities assigned to it by the Executive Board.

Article 17
THE SECRETARY GENERAL

1. The Secretary General shall be the legally authorized representative of the Forum.
2. The Secretary General shall be the chief officer of the Secretariat and in that capacity shall have the authority to direct the affairs of the Forum in accordance with this Statute, the directions and decisions of the Executive Board and the Ministerial Meeting.
3. The Secretary General shall be liable and accountable to the Executive Board and the Ministerial Meeting.
4. The Secretary General shall perform his/her duties impartially.

Article 18
APPOINTMENT OF THE SECRETARY GENERAL

1. The Ministerial Meeting shall appoint the Secretary General by Consensus for a period of (3) three years that may be extended for one additional term.
2. This appointment shall take place upon nomination of candidates by the Members and after an assessment has been made of the candidates' qualifications have been made by the Executive Board.
3. The Secretary General should have (15) fifteen years' experience, of which at least (10) ten years in positions directly related to the gas industry, and five years in highly responsible executive or managerial positions. Experience in Government-Company relations and in the international aspects of the gas industry is desirable.
4. The Secretary General shall be a national of a Member country.

A.B. Y.S. NP 
A

5. The Secretary General shall maintain a residence in the city where the Headquarters of the Forum is located.
6. The remunerations of the Secretary General shall be determined pursuant to the Staff Regulations approved by the Executive Board.

Article 19
DUTIES OF THE SECRETARY GENERAL

- 1- The duties of the Secretary General are to:
 - a. Ensure that the budget and the program of work of the Forum are complied with;
 - b. Organize and administer the work of the Forum;
 - c. Ensure that the functions and duties assigned to the Secretariat are properly carried out;
 - d. Prepare reports for submission to Executive Board meetings concerning matters which call for consideration and decision;
 - e. Inform the Executive Board of all activities of the Secretariat, of all studies undertaken and of the progress of the implementation of the resolutions of the Ministerial Meeting; and
 - f. Ensure the due performance of the duties, which may be assigned to the Secretariat by the Ministerial Meeting or the Executive Board.
- 2- The Secretary General shall be responsible to the Executive Board for all activities of the Secretariat. The functions of the different departments of the Secretariat shall be carried out on his behalf and under his authority and direction.
- 3- The Secretary General shall attend all meetings of the Executive Board. Should the Secretary General be unable to attend any meeting of the Executive Board, he/she shall appoint an officer in charge of the Secretariat to represent him/her at the meeting.
- 4- The Secretary General shall be assisted in the discharge of his duties by sufficient and efficient structures deemed necessary and approved by the Executive Board to accomplish the functions and objectives of the Forum.
- 5- The structure of the Secretariat will be prepared by the Secretary General in accordance with the tasks and duties assigned by the Executive Board.
- 6- Heads of Divisions and/or Departments shall be appointed by the Secretary General upon nomination by Members and with the approval of the Executive Board.
- 7- Other officers of the Secretariat shall be appointed by the Secretary General upon nomination by the Member countries or by direct recruitment in accordance with staff regulations. In making such appointments, the Secretary General shall give due consideration to the efficiency and effectiveness of the Secretariat.
- 8- The Secretary General may, upon the approval of the Executive Board, convene at any time Expert Working Groups to carry out any studies on specific subjects of interest to the Members. The Secretary General shall have the right within the relevant budget provisions to commission consultants or convene Working Groups comprised of representatives of Members of the Forum to advice on special matters or to conduct expert studies when such work cannot be undertaken by the Secretariat.
- 9- The Secretary General shall serve as the Depositary of the Statute.

A.13. G.S. NP  A

Article 20
STAFF OF THE SECRETARIAT

International employees from member countries constitute the core staff of the Secretariat. In the performance of their duties, they shall neither seek, nor accept, instructions from any government, or from any other authority outside the Forum. They shall refrain from any action, which might reflect on their position as international employees, and they shall undertake to carry out their duties bearing in mind the interests of the Forum. International staff may either be seconded by a Member or be appointed by the Secretary General.

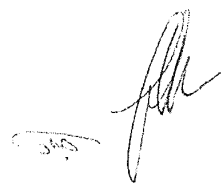
The remunerations of the staff of the Secretariat shall be determined pursuant to the Staff Regulations approved by the Executive Board.

Article 21
GAS INDUSTRY ADVISORY COMMITTEE

1. A Gas Industry Advisory Committee shall be established to advise and assist the Executive Board and the Secretary General on activities of The Forum, and may submit recommendations and studies pursuant to the Forum's objectives. It shall hold its meetings on the side of the Ministerial and Executive Board meetings. Members of the Gas Industry Committee may also, upon the invitation of the Ministerial Meeting and/or the Executive Board, attend their respective meetings.
2. The Gas Industry Advisory Committee shall include representatives of business enterprises and industry entities, including International Oil Companies (IOC's), National Oil Companies (NOC's), traders, shippers, LNG operators, Transmission Systems Operators (TSO's), Distribution System operators (DSO's), Licensing-Permitting Authorities and others that are active within the jurisdiction of the Members of the Forum, following a Consensus of the Executive Board.

Article 22
SPECIALIZED BODIES

1. The Ministerial Meeting may establish specialized bodies, as circumstances require, in order to study certain issues of particular importance. The specialized bodies shall function in accordance with the resolutions prepared to that effect.
2. The specialized bodies shall operate within the general framework of the Secretariat, both functionally and financially.
3. The specialized bodies shall act at all times in accordance with the objectives of the Forum stated herein and decisions of the Ministerial Meeting.

A.B. Y.S. GNP 
A

10

Article 23
FINANCIAL PROVISIONS

1. The Budget of the Forum shall be drawn up for each calendar year. The budget year of EMGP starts on the 1st. of January and ends on the 31st. of December of each year.
2. The Ministerial Meeting, in accepting any Observer to the Forum, may ask such Observer Member to pay a fixed annual subscription to be considered as its financial contribution to the Forum.
3. The EMGF Budget contributions shall be apportioned on an equal basis among all Members after taking into consideration the annual subscriptions of the Observers
4. Each Member shall bear all expenses incurred in its participating in Ministerial Meetings and Expert Working Groups.
5. The Forum shall bear the travelling expenses of members of the Executive Board who attend meetings of the Executive Board.

Article 24
Members' obligations

1. EMGF shall be based on the principle of the equality of its Members, which may enjoy the rights and benefits thereof and shall fulfill the obligations undertaken by them upon the entry into force of this statute.
2. This Statute shall be applied in full compliance with the national laws and regulations of the Members, as well as in compliance with international obligations and those arising from the membership of Members of the Forum to the European Union.

Article 25
AMENDMENTS

1. Amendments to this Statute may be proposed by any Member by providing prior written notice to other members including the proposed amendments. Such proposed amendments shall be considered by the Executive Board which, if it so decides, shall recommend their adoption to the Ministerial Meeting. Any amendments to this Statute must be approved by the Ministerial Meeting by Consensus.
2. All amendments to this Statute adopted in accordance with Paragraph 1 shall be communicated by the depository to all Members for ratification, acceptance or approval. They shall enter into force and form an integral part of this statute upon receipt by the depository of instruments of ratifications, acceptance or approval by all Members.

Article 26
FORUM LANGUAGE

English shall be the official language of the Forum.

A.B. Y.S.
G.N.P. J.W.B. A.

11

Article 27
Differences in Interpretation

Any differences that may arise regarding the interpretation and application of the provisions of the Statute shall be settled by negotiations and consultations among the Member Countries within the bodies of the forum.

Article 28
HEADQUARTERS

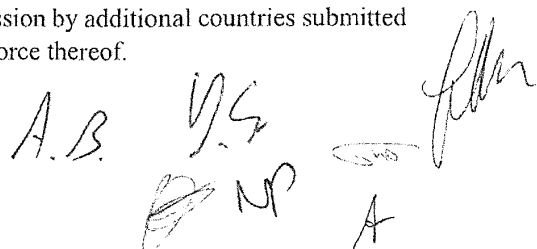
The Headquarters of the Forum is in Cairo, The Arab Republic of Egypt. The Host Country and the Forum shall conclude a Headquarters Agreement to grant EMGF privileges and Immunities necessary for the carrying out of its activities.

Article 29
Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The Statute shall be open for signature by all the Founding Members of the Statute upon adoption by the Ministers representing the Founding Members governments.
2. This Statute shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory Founding Members of the Statute.
3. Following the entry into force of the Statute, the Founding Members who have yet to sign and ratify the Statute, may do so without any conditions.
4. This Statute shall be open for accession by any country which has not signed the present Statute after its membership has been approved by the Ministerial Meeting in accordance with Article 4 of this Statute.
5. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of the Arab Republic of Egypt who shall serve as Depositary of this Statute until the respective functions are transmitted to the Secretary General of the Forum upon the entry into force of this Statute.

Article 30
ENTRY INTO FORCE

1. This Statute shall enter into force thirty days after the deposit of all instruments of ratification, acceptance or approval by at least five of the signatory Founding Members of the Statute.
2. For Members acceding to this Statute in accordance with paragraph 3 of Article 29, the Statute shall enter into force thirty days after the deposit of their instruments of accession.
3. The Depositary shall inform all members of the date on which the Statute enters into force, and of any ratification, acceptance, approval or accession by additional countries submitted in accordance with Article 29(4) and the entry into force thereof.

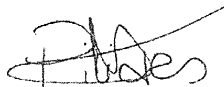


12

**Article 31
WITHDRAWALS**

A Member may withdraw its membership by submitting a written notification in this regard to the Secretary General acting as Depositary who shall inform the members of the Forum. Such notice shall take effect after two months starting from the next day after the date of its receipt by the Ministerial Meeting, subject to the Member having at the time of the said notification fulfilled all financial obligations arising out of its membership.

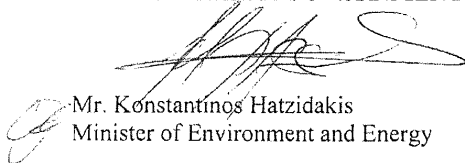
Done at Cairo on this 22nd day of September 2020 in seven (7) originals in the English language, one to be retained by each Founding Member.

FOR THE CYPRIOT GOVERNMENT

Ms. Natasa Pilides
Minister of Energy, Commerce and Industry

FOR THE EGYPTIAN GOVERNMENT

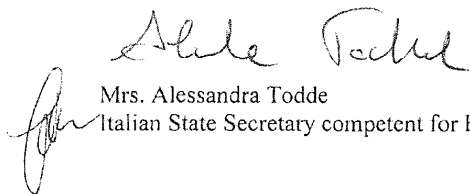
Eng. Tarek El Molla
Minister of Petroleum And Mineral Resources

FOR THE GREEK GOVERNMENT

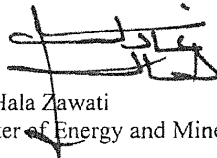
Mr. Konstantinos Hatzidakis
Minister of Environment and Energy

FOR THE ISRAELI GOVERNMENT

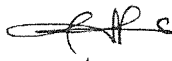
Dr. Yuval Steinitz
Minister of Energy

FOR THE ITALIAN GOVERNMENT

Mrs. Alessandra Todde
Italian State Secretary competent for Energy

FOR THE JORDANIAN GOVERNMENT

Eng. Hala Zawati
Minister of Energy and Mineral Resources in Jordan

FOR THE PALESTINIAN GOVERNMENT

Mr. Diab Allouh
Palestinian Ambassador to Egypt

A.B. Dr. Mohammad Mustafa
The Economic Advisor of the President of Palestine

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**STATUTO DEL *FORUM* DEL GAS
DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (EMGF)**

I Governi Cipriota, Egiziano, Greco, Israeliano, Italiano, Giordano e Palestinese (di seguito denominati Membri Fondatori),

Riconoscendo che le scoperte significative di gas al largo nel Mediterraneo orientale avranno un impatto profondo sullo sviluppo energetico e economico della regione,

Comprendendo che le nuove scoperte e lo sfruttamento di significativi giacimenti di gas sono di importanza vitale per la sicurezza energetica e la prosperità della regione,

Desiderando cooperare per monetizzare le loro riserve, utilizzare le loro infrastrutture esistenti e costruirne di nuove, secondo necessità a beneficio e per il benessere del loro popolo,

Confermando la loro adesione all'annuncio fatto dai Ministri dell'energia dei Membri Fondatori durante la loro riunione tenuta al Cairo il 14 gennaio 2019, al fine di istituire il *Forum* del gas del Mediterraneo orientale,

Riconoscendo l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare del 10 dicembre 1982.

Affermando che niente in questo statuto influenzerà diritti o obblighi esistenti di qualsiasi Membro dell'EMGF ai sensi di qualsiasi altro trattato internazionale o regola di diritto internazionale.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Istituzione del Forum

I Membri Fondatori con il presente istituiscono il *Forum* del gas del Mediterraneo orientale, quale organizzazione regionale intergovernativa, di seguito denominata « EMGF » o « *Forum* », in conformità ai seguenti termini e condizioni.

Articolo 2
Obiettivi

1. Gli obiettivi fondamentali del *Forum* sono:

a) Rispettare i diritti degli Stati Membri sulle loro risorse di gas naturale e cooperare per gestire lo sviluppo, l'uso e la conservazione sostenibili, efficienti ed ecologicamente responsabili delle risorse di gas naturale a beneficio dei loro popoli;

b) Favorire la cooperazione, creando un dialogo strutturato e sistematico sulle questioni attinenti al gas naturale, e definire un'agenda per formulare politiche regionali al riguardo. Il *Forum* si

focalizzerà sulla cooperazione governativa e intenderà definire strategie comuni basate su una visione condivisa per il futuro delle risorse della regione;

c) Sostenere gli sforzi dei paesi produttori e/o dei paesi con riserve di gas nella regione per accelerare la monetizzazione delle riserve esistenti e future: promuovendo la cooperazione tra di loro, e con i paesi di transito e consumatori nella regione; esaminando i modi per utilizzare le infrastrutture esistenti e sviluppando più opzioni di infrastrutture per accogliere future scoperte secondo necessità;

d) Aiutare i paesi consumatori ad assicurare la loro domanda e a partecipare con i paesi di transito, al fine di consentire un partenariato sostenibile tra gli attori chiave attraverso le fasi della catena di valore nell'industria del gas;

e) Sostenere la formazione di un mercato regionale del gas che dia beneficio ai membri attraverso la sicurezza dell'offerta e della domanda, lo sviluppo ottimizzato delle risorse, il costo ottimizzato delle infrastrutture, prezzi competitivi e relazioni commerciali rafforzate;

f) Contribuire al dialogo per liberare l'intero potenziale delle risorse di gas della regione conducendo in prospettiva allo sviluppo di un mercato regionale del gas e potenzialmente di un polo commerciale.

2. Gli obiettivi di cui sopra saranno promossi attraverso quanto segue:

a) Sviluppare politiche e strategie per la cooperazione per consentire l'utilizzo efficiente delle riserve della regione, permettendo una pianificazione adeguata e costruendo una chiara visione futura del mercato;

b) Accrescere la cooperazione governativa per cui i paesi produttori, consumatori e di transito e/o i paesi con riserve di gas nella regione cooperano su questioni tecniche ed economiche;

c) Condurre dialoghi tecnici e commerciali tra i membri;

d) Mirare a sviluppare un mercato regionale del gas sostenibile, attraverso relazioni commerciali sostenibili e sviluppare infrastrutture affidabili al fine di considerare i modi per consentire una risposta efficiente e agile alle variazioni del mercato;

e) Sostenere la cooperazione tra soci in affari; inclusi diversi portatori di interesse (produttori, commercianti, autorità preposte al rilascio delle licenze, fornitori, gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs), gestori dei sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di stoccaggio e del gas naturale liquefatto (LNG);

f) Scambiare esperienze e buone pratiche su questioni correlate al gas naturale e fornire agevolazione governativa per condurre studi per promuovere progetti regionali sul gas;

g) Promuovere la discussione su quadri e standard coerenti per l'offerta tra i Membri (regolamenti commerciali, tassazione, linee guida ambientali); tenere in considerazione le leggi rispettive dei Membri del *Forum*;

h) Sostenere il finanziamento dei progetti, facilitando la cooperazione con istituzioni finanziarie e promuovendo politiche per minimizzare il rischio d'investimento;

i) Promuovere la cooperazione tra i membri su progetti di sviluppo sul campo e incoraggiare, dove possibile, l'uso comune di infrastrutture esistenti o nuove, per accelerare la monetizzazione delle scoperte di gas.

Articolo 3

Adesione

I membri dell'EMGF sono le Parti di questo Statuto.

Articolo 4

Ammissione

Il *Forum* è aperto a qualsiasi Governo del Mediterraneo orientale che rappresenti un paese produttore, consumatore o di transito di gas che desideri diventare Membro ed è ritenuto capace e disponibile a condividere gli interessi comuni e a raggiungere gli obiettivi del *Forum*, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Presentazione di una domanda al Segretariato al fine di ottenere lo *status* di Membro del *Forum* (un « Membro »);

b) Approvazione per consenso dei Membri Fondatori che hanno firmato e ratificato lo Statuto, cioè senza obiezioni di alcuno di questi Membri Fondatori.

Articolo 5

Status di Osservatore

Lo *status* di Osservatore nel *Forum* è aperto, su richiesta, a qualsiasi paese produttore, consumatore o di transito del gas, o organizzazione intergovernativa regionale o internazionale che si renda disponibile a dare un contributo pratico e valido al lavoro del *Forum* purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) Presentazione di una domanda al Segretariato che includa l'accettazione formale dello Statuto dell'EMGF, al fine di ottenere lo *status* di Osservatore del *Forum* (« Osservatore »);

b) Approvazione per consenso della Riunione ministeriale, cioè senza obiezioni di alcun Membro dell'EMGF (di seguito « consenso »).

Gli osservatori possono prendere parte alle Riunioni ministeriali e partecipare alle discussioni, ma non hanno diritto di voto. Gli osservatori possono anche essere invitati dalla Riunione ministeriale a

partecipare a qualsiasi Riunione ministeriale straordinaria, alle riunioni del Consiglio di amministrazione o dei Gruppi di lavoro di Esperti e a partecipare alle loro deliberazioni senza diritto di voto.

Su richiesta di qualsiasi Stato Membro, una riunione può avere luogo con la partecipazione dei soli Membri.

Articolo 6 *Organi principali*

Il *Forum* ha tre organi principali:

- I. La Riunione ministeriale;
- II. Il Consiglio di amministrazione;
- III. Il Segretariato.

Articolo 7 *La Riunione ministeriale*

1. La Riunione ministeriale è il principale organo di Governo del *Forum* e serve come luogo per un dialogo regionale del gas di alto livello, aperto, informato e continuo tra i Membri del *Forum*.

2. La Riunione ministeriale è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Una delegazione può essere composta da uno o più delegati, purché un delegato agisca quale Capo della Delegazione.

3. La Riunione ministeriale deve avere un *quorum* di almeno due terzi dei Membri per essere convocata.

4. Ogni Membro dispone di un voto. Tutte le decisioni e le pubblicazioni della Riunione ministeriale sono adottate per consenso.

5. Un Membro che non può partecipare ad una Riunione ministeriale ha il diritto di notificare al Segretariato la sua obiezione ad una decisione non oltre due settimane dalla notifica del Segretariato ai Membri del risultato della riunione.

6. La Riunione ministeriale si tiene annualmente presso la sede del *Forum*. Tuttavia la Riunione può tenersi in qualsiasi altro paese come concordato dai Membri in base ad una decisione presa per consenso a tal fine.

Articolo 8 *Riunione ministeriale straordinaria*

Riunioni Ministeriali straordinarie possono essere convocate su richiesta di un Membro, previa notifica al Segretario Generale, o dal Segretario Generale dell'EMGF, dopo consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale e subordinatamente all'approvazione a maggioranza semplice dei Membri.

La data e il luogo della Riunione ministeriale straordinaria sono determinati dal Segretario Generale dell'EMGF in consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale.

Articolo 9

Presidenza della Riunione ministeriale

1. La Riunione ministeriale nomina alla sua prima riunione un Presidente della Riunione ministeriale tra i Ministri dei Membri in ordine alfabetico. Il mandato di ogni Presidenza è un periodo di un anno solare. Tutti i Membri Fondatori hanno il proprio turno alla Presidenza del *Forum* prima di ogni nuovo Membro.

2. Il Presidente, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e il Segretariato, dirige la Riunione ministeriale sì che conduca ad un dialogo focalizzato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del *Forum*.

3. In caso di assenza del Presidente, o quando sia incapace di svolgere le sue funzioni, le funzioni del Presidente della Riunione ministeriale sono esercitate dal Presidente Supplente della Riunione ministeriale, che è il Ministro del Membro che assume la Presidenza della Riunione ministeriale nel mandato successivo.

4. Il Segretario Generale è il Segretario della Riunione ministeriale.

Articolo 10

Funzioni della Riunione ministeriale

La Riunione ministeriale:

1. Nomina il Segretario Generale;
2. Formula la politica generale del *Forum* e determina i modi e i mezzi appropriati per la sua attuazione;
3. Decide in merito a ogni nuova richiesta di adesione al *Forum*;
4. Conferma la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
5. Ordina al Consiglio di amministrazione di presentare relazioni e o di fare raccomandazioni su qualsiasi questione di interesse del *Forum*;
6. Prende in considerazione e decide circa le relazioni e raccomandazioni presentate dal Consiglio di amministrazione;
7. Prende in considerazione e decide circa il bilancio del *Forum* quale presentato dal Consiglio di amministrazione;
8. Prende in considerazione e decide circa il bilancio finale e la relazione del Revisore, quale presentati dal Consiglio di amministrazione;
9. Nomina il Revisore del Segretariato su raccomandazione del Consiglio di amministrazione per la durata di un anno;
10. Approva ogni emendamento a questo Statuto;
11. Nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11
Altre questioni

Tutte le questioni che non sono espressamente assegnate ad altri organi del *Forum* ricadono nella competenza della Riunione ministeriale.

Articolo 12
Membri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da alti funzionari rappresentanti i Ministri responsabili per le questioni di energia dai Membri del *Forum* nominati da ogni Membro (un candidato da ogni Membro).

2. Ogni Membro è rappresentato in tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione ha un quorum di almeno due terzi dei Membri.

4. Ogni Membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto e le decisioni del Consiglio di amministrazione saranno prese per consenso.

Articolo 13
Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione

1. I Membri del Consiglio di amministrazione si incontrano due volte all'anno, a intervalli adeguati che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio di amministrazione a seguito di consultazione con il Segretario Generale.

2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del *Forum*, e possono anche tenersi in ogni altro paese come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione in base ad una decisione presa per consenso a tal fine.

3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione può essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni.

Articolo 14
Funzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

1. Dirige la condotta degli affari del *Forum* ed esamina l'implementazione delle decisioni della Riunione ministeriale;

2. Prende in considerazione e decide circa ogni relazione presentata dal Segretario Generale;

3. Presenta relazioni e fa raccomandazioni alla Riunione ministeriale sugli affari del *Forum*;

4. Approva il programma di lavoro del Segretariato;
5. Esamina ed approva il bilancio annuale del *Forum* per ogni anno solare come preparato dal Segretario Generale e lo presenta alla Riunione ministeriale per approvazione;
6. Raccomanda alla Riunione ministeriale la nomina del Revisore del Segretariato per la durata di un anno;
7. Prende in considerazione il bilancio finale e la relazione del Revisore e li presenta alla Riunione ministeriale per approvazione;
8. Adotta la struttura e la forza del personale del Segretariato, e approva la nomina dei Capi di Dipartimento, su nomina dei Membri, con la dovuta considerazione da dare alle raccomandazioni del Segretariato Generale;
9. Predispone l'agenda della Riunione ministeriale;
10. Valuta le qualifiche dei candidati alla posizione di Segretario Generale e fa le necessarie raccomandazioni alla Riunione ministeriale per la sua decisione;
11. Definisce le questioni procedurali.
12. Qualsiasi altra questione delegata o affidata al Consiglio di amministrazione dalla Riunione ministeriale.
13. Il Consiglio di amministrazione può, su approvazione della Riunione ministeriale, istituire altri Comitati consultivi per assistere l'EMGF nel raggiungere i propri obiettivi.

Articolo 15

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'alto funzionario che rappresenta la Presidenza del *Forum* in quell'anno.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione e le presiede. Coordina con il Segretariato la preparazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Il Segretariato

1. Il Segretariato svolge le funzioni amministrative del *Forum* in conformità alle disposizioni di questo Statuto sotto la direzione del Consiglio di amministrazione.
2. Esso è composto dal Segretario Generale e dal personale che possa essere richiesto per esercitare le sue funzioni.
3. Il Segretariato pianifica, organizza ed esegue attività incluse e assegnategli dalla Riunione ministeriale, prende parte alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni attività aggiuntiva assegnatagli dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è il rappresentante legalmente autorizzato del *Forum*.
2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato e in tale funzione ha l'autorità di dirigere gli affari del *Forum* in conformità a questo Statuto, alle direttive e alle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Riunione ministeriale.
3. Il Segretario Generale è responsabile e risponde al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale.
4. Il Segretario Generale svolge i propri compiti in modo imparziale.

Articolo 18

Nomina del Segretario Generale

1. La Riunione ministeriale nomina il Segretario Generale per consenso per un periodo di tre anni che può essere prorogato per un ulteriore mandato.
2. Tale nomina avverrà su designazione dei candidati dai Membri e dopo che sia stata effettuata una valutazione delle qualifiche dei candidati dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Segretario Generale ha quindici anni di esperienza, dei quali almeno dieci in posizioni direttamente correlate all'industria del gas, e cinque anni in posizioni esecutive di alta responsabilità o dirigenziali. È auspicabile esperienza nelle relazioni Governo-azienda e negli aspetti internazionali dell'industria del gas.
4. Il Segretario Generale è cittadino di uno Stato membro.
5. Il Segretario Generale mantiene la residenza nella città dove è localizzata la sede del *Forum*.
6. Le remunerazioni del Segretario Generale sono determinate ai sensi del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Doveri del Segretario Generale

1. I doveri del Segretario Generale consistono in:
 - a) Assicurare che il bilancio e il programma di lavoro del *Forum* siano rispettati;
 - b) Organizzare e amministrare il lavoro del *Forum*;
 - c) Assicurare che le funzioni e i compiti assegnati al Segretariato siano eseguiti correttamente;
 - d) Predisporre le relazioni per la presentazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione riguardanti questioni che richiedono considerazione e decisione;

e) Informare il Consiglio di amministrazione di tutte le attività del Segretariato, di tutti gli studi intrapresi e del progresso dell'attuazione delle risoluzioni della Riunione ministeriale;

f) Assicurare il corretto svolgimento dei compiti che possano essere assegnati al Segretariato dalla Riunione ministeriale o dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Segretario Generale è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione per tutte le attività del Segretariato. Le funzioni dei diversi dipartimenti del Segretariato sono svolte per suo conto e sotto la sua autorità e direzione.

3. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Segretario Generale non potesse partecipare ad una riunione del Consiglio di amministrazione, nomina un funzionario in carica presso il Segretariato per rappresentarlo alla riunione.

4. Il Segretario Generale è assistito nell'adempimento dei doveri da strutture sufficienti ed efficienti considerate necessarie e approvate dal Consiglio di amministrazione per eseguire le funzioni e gli obiettivi del *Forum*.

5. La struttura del Segretariato sarà predisposta dal Segretario Generale conformemente ai compiti e doveri assegnati dal Consiglio di amministrazione.

6. I Capi di Divisioni e/o Dipartimenti sono nominati dal Segretario Generale su designazione dei Membri e con l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

7. Gli altri funzionari del Segretariato sono nominati dal Segretario Generale su designazione degli Stati Membri o tramite reclutamento diretto in conformità al Regolamento del Personale. Nell'operare queste nomine, il Segretario Generale dà la dovuta considerazione all'efficienza e all'efficacia del Segretariato.

8. Il Segretario Generale può, su approvazione del Consiglio di amministrazione, convocare in qualsiasi momento gruppi di lavoro di esperti per svolgere studi su argomenti specifici di interesse dei Membri. Il Segretario Generale ha il diritto entro le pertinenti disposizioni di bilancio di incaricare consulenti o convocare gruppi di lavoro composti di rappresentanti di Membri del *Forum* per fornire consulenza su questioni particolari o per condurre studi di esperti quando tale lavoro non possa essere intrapreso dal Segretariato.

9. Il Segretario Generale è il Depositario dello Statuto.

Articolo 20

Personale del Segretariato

I dipendenti internazionali dai paesi membri costituiscono il personale di base del Segretariato. Nell'esecuzione delle loro funzioni, essi non sollecitano, né accettano istruzioni da alcun Governo, o da alcuna altra autorità al di fuori del *Forum*. Essi si astengono da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di dipendenti internazionali e si impegnano a svolgere i loro doveri tenendo presenti gli

interessi del *Forum*. Il personale internazionale può essere distaccato dai Membri o nominato dal Segretario Generale.

Le remunerazioni del personale del Segretariato sono determinate in conformità al Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Comitato consultivo dell'industria del gas

1. È istituito un Comitato consultivo dell'industria del gas per consigliare e assistere il Consiglio di amministrazione e il Segretario Generale sulle attività del *Forum* e può sottoporre raccomandazioni e studi secondo gli obiettivi del *Forum*. Esso tiene le proprie riunioni a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione. I Membri del Comitato consultivo dell'industria del gas possono anche, su invito della Riunione ministeriale e/o del Consiglio di amministrazione, partecipare alle rispettive riunioni.

2. Il Comitato consultivo dell'industria del gas include rappresentanti delle imprese commerciali e delle entità industriali, incluse compagnie petrolifere internazionali (« IOCs »), compagnie petrolifere nazionali (« NOCs »), commercianti, spedizionieri, operatori di GNL, gestori dei sistemi di trasmissione (« TSOs »), gestori dei sistemi di distribuzione (« DSOs »), autorità preposte al rilascio delle licenze e altri che sono attivi nell'ambito della giurisdizione dei Membri del *Forum*, previo consenso del Consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Organismi specializzati

1. La Riunione ministeriale può istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine.

2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente.

3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del *Forum* qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.

Articolo 23

Disposizioni finanziarie

1. Il bilancio del *Forum* viene redatto per ogni anno solare. L'anno di bilancio dell'EMGF inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Riunione ministeriale, nell'accettare qualsiasi osservatore nel *Forum*, può richiedere a tale membro osservatore di pagare una sottoscrizione annuale fissa da considerare quale suo contributo finanziario al *Forum*.

3. I contributi al bilancio dell'EMGF sono ripartiti su base paritaria tra tutti i Membri dopo aver preso in considerazione le sottoscrizioni annuali degli osservatori.

4. Ogni Membro sostiene tutte le spese per la sua partecipazione alle Riunioni ministeriali e ai gruppi di lavoro di esperti.

5. Il *Forum* sostiene le spese di viaggio dei membri del Consiglio di amministrazione che partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 24 *Obblighi dei Membri*

1. L'EMGF è basato sul principio dell'eguaglianza dei Membri, che possono godere dei relativi diritti e benefici e adempiono agli obblighi da loro assunti dall'entrata in vigore di questo statuto.

2. Questo Statuto è applicato nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e dei regolamenti dei Membri nonché nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'adesione di Membri del *Forum* all'Unione europea.

Articolo 25 *Emendamenti*

1. Gli emendamenti a questo Statuto possono essere proposti da qualsiasi Membro previa comunicazione scritta agli altri membri comprendente le modifiche proposte. Tali modifiche proposte sono prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione che, se così decide, raccomanda la loro adozione alla Riunione ministeriale. Qualsiasi emendamento a questo Statuto deve essere approvato dalla Riunione ministeriale per consenso.

2. Tutti gli emendamenti di questo Statuto adottati in accordo con paragrafo 1 sono comunicati dal Depositario a tutti i Membri per ratifica, accettazione o approvazione. Essi entrano in vigore e formano parte integrante del presente statuto una volta ricevuti dal Depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da tutti i Membri.

Articolo 26 *Lingua del Forum*

L'inglese è la lingua ufficiale del *Forum*.

Articolo 27 *Divergenze sull'interpretazione*

Qualsiasi divergenza che possa sorgere riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dello Statuto sarà risolta mediante negoziazioni e consultazioni tra i Paesi membri all'interno degli organi del *Forum*.

Articolo 28

Sede

La sede del *Forum* è al Cairo, Repubblica araba d'Egitto. Il Paese ospitante e il *Forum* concludono un Accordo di sede per garantire all'EMGF i privilegi e le immunità necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 29

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Lo Statuto è aperto alla firma di tutti i Membri Fondatori dello Statuto al momento dell'adozione da parte dei Ministri rappresentanti i Governi dei Membri Fondatori.

2. Il presente Statuto è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Membri Fondatori firmatari del presente Statuto.

3. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto, i Membri Fondatori che devono ancora firmare e ratificare lo Statuto, possono farlo senza alcuna condizione.

4. Questo Statuto è aperto all'adesione di qualsiasi paese che non abbia firmato il presente Statuto dopo che la sua adesione sia stata approvata dalla Riunione ministeriale conformemente all'articolo 4 di questo Statuto.

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica araba d'Egitto, che è il Depositario di questo Statuto finché le rispettive funzioni siano trasferite al Segretario Generale del *Forum* all'entrata in vigore di questo Statuto.

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto.

2. Per i Membri che aderiscono a questo Statuto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 29, lo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione.

3. Il Depositario informa tutti i membri della data in cui lo Statuto entra in vigore, e di qualsiasi ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di altri paesi presentata conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore.

Articolo 31

Ritiri

Un Membro può ritirare la propria adesione presentando una notifica scritta a questo riguardo al Segretario Generale con funzioni di Depositario, che informa i membri del *Forum*. Tale comunicazione avrà effetto dopo due mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il

Membro abbia al momento di detta notifica adempiuto a tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla sua adesione.

Fatto al Cairo, questo 22 settembre 2020, in sette originali in lingua inglese, di cui uno dovrà essere conservato da ogni Membro Fondatore.

